



Associazione di solidarietà tra dipendenti e pensionati delle Aziende del Gruppo Enel

SEZIONE TERRITORIALE LAZIO-ABRUZZO-MOLISE

VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA

TEL. 06 83052452 - FAX 06 83052435

E-mail: anse Lazio17@gmail.com

SEDE NAZIONALE ROMA

CODICE FISCALE 97080490580 - www.anse-enel.it

FOGLIO INFORMATIVO N. 8 – MAGGIO 2019

IMPOSTE LOCALI: ex conviventi e IMU, diritto di abitazione per l'assegnatario.

FAMIGLIA E IMPOSTE – In caso di separazione valgono le regole applicate agli ex coniugi.

La Suprema Corte si è rifatta alla sentenza della Consulta 166/98.

In caso di separazione, ai fini IMU **le coppie di fatto** sono equiparate a quelle che hanno contratto matrimonio. Lo ha deciso la corte di Cassazione con la sentenza n. 11416 depositata in data 30 aprile 2019.

Il caso nasce dalla richiesta di rimborso dell'IMU per il 2013 di un contribuente che aveva acquistato in comproprietà, con la propria convivente, un'abitazione destinata a residenza familiare e che, a seguito della cessazione della convivenza era stata assegnata, con provvedimento del tribunale, all'ex convivente quale "genitore collocatario" della figlia minore.

La richiesta di rimborso era fondata su un'interpretazione estensiva dell'art.4, comma 12, del DL 16/2012 in base al quale, ai fini dell'IMU, "l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione".

Per la Corte l'articolo 4, non disciplinando l'ipotesi di conviventi more uxorio (senza vincolo del matrimonio) che decidano di sciogliere il proprio vincolo, contiene *"una lacuna normativa che*

all'evidenza deriva dalla limitata previsione di una disposizione di legge a fronte dei recenti interventi legislativi e giurisprudenziali tendenti ad una sempre maggiore equiparazione tra famiglia tradizionale e famiglia di fatto.

Il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n.166/1998 permette alla Cassazione di fornire una interpretazione "costituzionalmente orientata". In essa si rileva che *"l'assegnazione della casa familiare nell'ipotesi di cessazione di rapporto di convivenza "more uxorio", allorché vi siano figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, deve regolarsi mediante l'applicazione del principio di responsabilità genitoriale, il quale postula che sia data tempestiva ed efficace soddisfazione alle esigenze di mantenimento del figlio"*.

In altri termini, il diritto dei figli minori nati fuori del matrimonio alla conservazione dell'habitat familiare costituisce "una soluzione interpretativa costituzionalmente necessitata".

La Corte rileva poi che i recenti interventi legislativi (come la legge Cirinnà) e la stessa giurisprudenza di legittimità, mirano ad una sempre maggiore equiparazione tra coniugi e conviventi "more uxorio" e ciò induce ad optare per una interpretazione estensiva dell'articolo 4 del DL 16/21012. Né, ad avviso della Corte, è di ostacolo la natura della norma, *"non trattandosi di norma tributaria disciplinante un'ipotesi di agevolazione di esenzione, ovvero di norma speciale, non vale per la stessa il divieto di interpretazione analogica nonché di interpretazione estensiva ai sensi dell'art.14 delle disposizioni preliminari del Codice civile"*. Ciò comporta, ma solo in presenza di figli, che nel caso di costituzione con sentenza del diritto di abitazione in capo al genitore affidatario, successiva alla cessazione della convivenza more uxorio, il soggetto passivo diventi assegnatario.

Si tratta di principi importanti, anche se la Corte dimentica che in realtà la norma, letta in combinato disposto con l'esenzione IMU prevista per l'ex casa coniugale assegnata dal giudice della separazione, assimilata ex legge all'abitazione principale, è in realtà norma tributaria speciale che dispone oggi un'esenzione.